

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ARBITRO O GIOCATORE ?

Nel nostro ordinamento, il Presidente della Repubblica è un arbitro, non un giocatore. Svolge un fondamentale ruolo istituzionale, non un ruolo politico di governo, che spetta invece al Governo e alla maggioranza parlamentare che lo sostiene. Per esempio: nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, promulga le leggi, esercitando di fatto un primo e fondamentale controllo della loro costituzionalità, può sciogliere anticipatamente le Camere quando verifica che, nel corso di una crisi di Governo, il Parlamento non è in grado di costituire una nuova maggioranza e non resta che interrompere anticipatamente la legislatura.

Questi ed altri delicatissimi compiti delineano, così, una figura di garanzia, un arbitro, appunto. Abbiamo ripetutamente osservato, nel corso del mandato di Scalfaro, Ciampi e Napolitano, quanto sia importante che il Capo dello Stato non si faccia avvocato né della maggioranza né dell'opposizione, ma custode delle regole che garantiscono tutti.

Questa riforma, a nostro giudizio, mette in pericolo e indebolisce la figura del Presidente come garante e arbitro imparziale, per le seguenti ragioni:

1) La nuova modalità di elezione rende, non dico certo, ma più semplice e probabile che il Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Infatti, secondo il nuovo articolo 83, il Presidente continua ad essere eletto dal Parlamento in seduta comune, ma mentre adesso – nel caso non si raggiunga la maggioranza speciale dei due terzi – è richiesta la “maggioranza assoluta” (la metà più uno dei COMPONENTI), il testo riformato prevede che “Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti DEI VOTANTI”. Facciamo due conti. Adesso l'assemblea è composta da 630 deputati, 315 senatori, i senatori a vita e “tre delegati per ogni Regione”, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno. L'Assemblea che elegge il Presidente, così, ha un numero di componenti superiore a 1000. Assumiamo che siano 1000. La maggioranza assoluta è di 501. Se vince il SI l'Assemblea sarà composta di 730 membri, 630 deputati e 100 senatori. Dal quarto scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, dei componenti (438 su 730), ma dal settimo bastano i tre quinti **dei votanti**: siccome il numero legale per deliberare è dato dalla metà più uno dei componenti ($730:2=365+1=366$), i tre quinti dei votanti sono 220. Aggiungiamo il fatto fondamentale che in questa assemblea elettiva il peso determinante non è certo quello del Senato di 100 membri, ma quello della Camera che resta di 630 deputati, di cui ben 340, in virtù dell'Italicum, sono garantiti al solo partito di maggioranza relativa.

2) Secondo i nuovi articoli 57 e 59, il Presidente della Repubblica può nominare cinque senatori che “durano in carica sette anni”. Notiamo che, mentre la regola generale prevede che “la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti” (comma 5, art.57), questi senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni, proprio come il Presidente. Un partito del Presidente? Il rischio è tutt'altro che remoto. Basti pensare che, con l'attuale Senato di 315 membri, il 5% sarebbe costituito da 16 senatori: un gruppo parlamentare notevole! Insomma, un conto è dire che il Presidente, come adesso, può nominare dei senatori A VITA, un altro conto è dargli il potere di nominare dei senatori che durano in carica quanto lui: la connotazione istituzionale di un Presidente arbitro scivola così verso la connotazione politica di un Presidente giocatore.

3) La nuova legge elettorale, al comma 8 dell'articolo 2, stabilisce che i partiti, nel momento in cui depositano il loro programma elettorale, “dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”. Si tratta, chiaramente, di un modo per introdurre tacitamente l'elezione diretta del premier, in contrasto con l'articolo 92 della Costituzione che affida al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica, di fatto, sarà legato. Non solo non potrà che registrare il risultato di

questa elezione diretta neppure troppo mascherata del “premier”, ma, in caso di crisi, sarà ben difficile che possa trovare o anche solo cercare in Parlamento una maggioranza alternativa che sostenga un Presidente del Consiglio diverso da quello investito direttamente dal popolo. Non potrà che sciogliere le Camere. Passeremmo, così, da una forma di governo parlamentare a una forma di governo presidenziale, ma a mezzo della legge elettorale, senza cambiare la Costituzione su questo punto e, quindi, senza introdurre tutti i necessari contrappesi che esistono nei sistemi presidenziali. Il Presidente della Repubblica, più che il garante super partes di tutti, sarebbe il semplice esecutore della volontà del premier e del “suo” governo.

Giovanni Missaglia